



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LARIANO
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado
Via Urbano IV n. 3 - 00076 Lariano (RM)
XXXIX Distretto Scolastico - C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico RMIC8BR004
Indirizzo PEO RMIC8BR004@istruzione.it
Indirizzo PEC RMIC8BR004@pec.istruzione.it
Tel. 06/96498742
Sito Internet: <http://www.comprensivolariano.edu.it>

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Elaborato dalla Commissione eletta dal Collegio dei docenti con delibera n. 15 dell'11/09/2025
Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 204 del 21/11/2025

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; promuove i valori della legalità e della collaborazione, della tolleranza e dell'accoglienza, la cultura del rispetto per le persone e per l'ambiente, ponendosi tra gli obiettivi prioritari l'educazione alla convivenza civile e democratica. La vita sociale, in quanto comunitaria, è possibile solo nell'ambito di regole di comportamento conosciute e condivise da parte di tutti i suoi componenti: alunni, genitori, insegnanti, personale ATA, esperti esterni, educatori che operano a vario titolo nella scuola. Come ogni altra comunità, anche la scuola, nell'ambito della sua funzione educativo-formativa, prevede sanzioni per coloro che infrangono il regolamento scolastico e le regole della convivenza civile. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. L'istituto, a seguito delle innovazioni normative (nello specifico Legge n. 150 del 16 ottobre 2024, O.M. 3/2025, nota Ministeriale n.2867/2025, Linee Guida di Educazione Civica) aggiorna e adegua il Regolamento disciplinare degli alunni, allegato al Regolamento di Istituto che disciplina l'Organo di Garanzia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti normativi recepiti dal Regolamento di Disciplina in oggetto:

- D.P.R. 249/1998 come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” e Nota MIUR del 31 luglio 2008;
- D.P.R. 122/2009. Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 marzo 2007 sull’uso dei telefoni cellulari, che demanda le scelte all’autonomia delle scuole evidenziando la presenza di un profilo di rilevanza disciplinare (ricondotto all’art. 3 del D.P.R. 249/1998) nel caso di “uso scorretto”; 23
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e D.P.R. 184/2006, “Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi” in quanto il provvedimento disciplinare è atto amministrativo;
- Legge n. 3/2003 e D.L. 104/2013 Normativa sul contrasto al fumo;
- Testo Unico sull’assunzione di sostanze stupefacenti D.P.R. 309/1990 modificato da D.L. 36/2014;
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 in materia di Cyberbullismo;
- Decreto Miur n. 89 del 7/8/2020. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- Patto educativo di corresponsabilità adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. del 21/11/2025 e ss. mm. ii.
- Legge 16 ottobre 2024, n. 150, entrata in vigore con il provvedimento del 31/10/2024, con la quale vengono apportate modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, che nello specifico prevede: 1) che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di Istituto; 2) che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; 3) di conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

- O.M. 3/2025 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado”.
- Nota Ministeriale n.2867/2025.

DOVERI DELLO STUDENTE

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, rispettare l’orario scolastico e assolvere con diligenza gli impegni di studio, avere con sé tutto il materiale occorrente alle diverse attività;
- partecipare alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, anche opzionali, con una regolarità tale da non compromettere la qualità e l’efficacia del proprio percorso di studio;
- adottare una condotta e un linguaggio adeguati alle diverse situazioni, sia formali durante le ore di lezione che informali negli spostamenti d’aula, a ricreazione, durante le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione oppure durante la partecipazione ad eventi sportivi, ugualmente improntati all’educazione, alla correttezza richiesta dall’ambiente educativo;
- gli studenti devono rivolgersi a tutti gli adulti presenti in maniera adeguata e usando un tono educato;
- avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della Scuola, il dovuto rispetto;
- rispettare il Regolamento di Istituto e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- frequentare l’ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono al luogo, all’ambiente sociale e all’attività che in esso si realizza
- avere la massima cura nell’uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l’ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della Scuola;
- prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene a conoscenza;
- rispettare il divieto di utilizzo degli apparecchi telefonici nell’ambiente scolastico;
- utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, anche quando si è connessi in rete, come occasioni di crescita e di apprendimento.

TIPOLOGIA DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti sanzionabili che si configurano come mancanze disciplinari sono quelli che:

➤ arrecano danno o offesa alla persona e all'Istituzione scolastica - derisioni, scherzi, dispetti che diffamano i compagni e che li umiliano di fronte agli altri; - atteggiamenti provocatori, reazioni incontrollate, turpiloqui, minacce o ricatti; - litigi o risse con i compagni con aggressioni verbali e/o fisiche, percosse, danneggiamento di indumenti o oggetti personali; - linguaggio, abbigliamento, comportamenti non consoni all'ambiente e che quindi rechino offesa alla sua dignità; - comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;

➤ fanno uso improprio e/o danneggiano strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui - danneggiamenti alle cose, intenzionali o conseguenti a comportamenti scorretti; - danneggiamenti di locali ed arredi;

➤ danneggiano la crescita intellettuale e formativa dell'alunno che volutamente assolve in maniera inadeguata ai propri doveri scolastici - scarsa puntualità, frequenza volutamente irregolare, assenze ripetutamente non giustificate o addirittura arbitrarie; - comportamenti di disturbo del clima di lavoro della classe e che ne compromettano la regolare attività; - rifiuto non motivato di seguire le richieste e indicazioni di docenti o altro personale della scuola connesse allo svolgimento delle attività didattiche e formative; - uso dei telefoni cellulari o di altra strumentazione elettronica di uso non didattico durante l'orario scolastico; - introduzione e uso nella scuola di materiale improprio; - comportamenti che ostacolano la comunicazione Scuola/Famiglia, quali, ad esempio, falsificazione della firma dei genitori, ripetuta non puntualità nella riconsegna di documenti;

➤ compromettono le condizioni di sicurezza e salute - fatti e azioni che possono provocare danno all'incolumità altrui (atti violenti, lanci di oggetti, aggressioni fisiche, spintoni o sgambetti, utilizzo improprio e/o vietato di oggetti pericolosi per la salute e per l'ambiente eccetera);

➤ si configurano come atti perseguibili penalmente - furti; - utilizzo improprio di strumentazioni audiovisive (registrazioni audio e video); - danneggiamenti gravi di locali ed arredi; - uso di materiali infiammabili che ledono l'incolumità delle persone e degli ambienti; - lesioni volontarie alle persone.

Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

LE SANZIONI DISCIPLINARI: FINALITÀ, CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE

Le sanzioni disciplinari hanno esclusivamente finalità educative e tendono:

- al rafforzamento del senso di responsabilità;
- al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre:

- temporanee e proporzionate all'infrazione;
- ispirate al principio della riparazione del danno;
- tengono sempre conto della specifica situazione dell'alunno;
- pubbliche (non sono considerate dati sensibili) e vengono adottate secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- garantiscono all'alunno il diritto di difesa prima dell'applicazione di una sanzione.

Le sanzioni che possono essere comminate nel caso di violazione sono:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- l'ammonizione scritta;
- l'ammonizione scritta con preavviso di sospensione;
- provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica;
- la sospensione (per un periodo non superiore ai 15 giorni; per un periodo superiore ai quindici giorni; fino al termine dell'anno scolastico; sospensione con esclusione dello studente dallo scrutinio finale; sospensione con la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi).

PROVVEDIMENTI ALTERNATIVI ALL'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere:

- attività scolastiche: ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per allievi in difficoltà; - il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

I docenti illustrano agli alunni delle classi prime della Secondaria di Primo Grado, durante i primi giorni di scuola, il Regolamento di Disciplina, chiarendone i comportamenti ritenuti inaccettabili e discutendone i motivi e le ragioni, facendo notare anche i collegamenti con il Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto da loro stessi e dai genitori. Si precisa che il presente Regolamento è valido anche per tutte le attività extracurricolari proposte dall'Istituto Comprensivo, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e la partecipazione ad eventi sportivi. Vengono di seguito elencate le mancanze disciplinari, raggruppate in base alla loro gravità, le corrispettive sanzioni e gli organi competenti ad irrogare le stesse. Le sanzioni

sono applicate secondo i principi di gradualità e proporzionalità. La progressione nell'applicazione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate. Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Tutti i richiami scritti (ossia nota generica) e le note disciplinari, sia degli insegnanti sia del Dirigente Scolastico, devono essere annotati sul registro di classe nella sezione "note".

Ordinanza Ministeriale 3/2025 Art. 5 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado". La valutazione finale del comportamento deve tenere conto dei provvedimenti disciplinari adottati nel corso dell'anno: a fronte di una o più sospensioni il Consiglio di Classe può deliberare in sede di scrutinio finale il voto di comportamento inferiore a 6/10, il quale **comporta la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.**

DOVERI		INFRAZIONE		SANZIONE		ORGANO COMPETENTE
COM PORT AME NTO	A. RISPETTO DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.	LINGUAGGIO SCORRETTO		Richiamo verbale	Insegnante
		2.	ATTEGGIAMENTO ARROGANTE, IRRISPETTOSO, IMPERTINENTE		Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
				<i>Se ripetuto:</i> Ammonizione del D.S. Sospensione dalle attività didattiche		Dirigente scolastico Consiglio di classe
		3.	ATTEGGIAMENTO DI INSUBORDINAZIONE		Ammonizione del D.S.	Dirigente scolastico
		4.	LINGUAGGIO VOLTARE		Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe
	B. RISPETTO DEI COMPAGNI	1.	COMPORTAMENTO IRRISPETTOSO, LINGUAGGIO OFFENSIVO		Richiamo verbale	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
		2.	MINACCE VERBALI, GESTI INTIMIDATORI, ATTEGGIAMENTI VESSATORI	<i>Se ripetuto o di particolare gravità:</i> Ammonizione del D.S.		Dirigente Scolastico
					Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe
		3.	USO DELLA VIOLENZA		Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe
		4.	ATTI LESIVI DELLA DIGNITA' E DEL RISPETTO DELLA PERSONA		Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto
					Esclusione dagli scrutini finali	Consiglio di Istituto
		5.	FORME DI BULLISMO O CYBER-BULLISMO		Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore ai 15 giorni	Consiglio di Istituto
					Denuncia alle autorità competenti	Dirigente Scolastico
					Esclusione dagli scrutini finali	Consiglio di Istituto

	C. RISPETTO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO	1.	NONCURANZA DEGLI SPAZI COMUNI		Richiamo verbale	Insegnante
					Pulizia a carico del/dei responsabili	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
		2.	DANNI ALL'ARREDO O ALLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE		Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
					Sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
					Riparazione e/o risarcimento del danno	Consiglio di classe
	D. RISPETTO DELLE REGOLE SULL'USO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI	1.	UTILIZZO NON AUTORIZZATO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO		Richiamo verbale	Insegnante
				<i>Se ripetuto una 2a volta:</i>		
					Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
					Ritiro dell'oggetto e riconsegna ai genitori solo al termine della giornata scolastica	Insegnante
		2.	USO IMPROPRIO E/O DANNOSO PER L'IMMAGINE DELLA SCUOLA, DEGLI OPERATORI, DEGLI ALUNNI		Sospensione dalle lezioni	Consiglio di classe
					Denuncia alle autorità competenti	Dirigente Scolastico
					Esclusione dagli scrutini finali	Consiglio di Istituto
	E. RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA	1.	POSSESSO E USO IMPROPRIO DI OGGETTI		Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
					Ritiro dell'oggetto e riconsegna ai genitori	Insegnante
					Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe
		2.	COMPORTAMENTI CHE METTONO IN PERICOLO LA PROPRIA E L'ALTRUI SICUREZZA		Sospensione dalle attività didattiche per un periodo superiore ai 15 giorni.	Consiglio di Istituto
					Esclusione dagli scrutini finali	Consiglio di Istituto

FREQ UENZ A	F. PUNTUALITÀ ALLE LEZIONI	1.	SPORADICI RITARDI BREVI (NON OLTRE I 5 MINUTI)		Richiamo verbale	Insegnante
		2.	RITARDI RIPETUTI SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE		Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
					Ammissione in classe alla 2° ora alla presenza dei genitori	Insegnante
	G. ASSIDUITÀ DI FREQUENZA	1.	ASSENZE FREQUENTI		Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
		2.	ASSENZE SUPERIORI AL 25% DEL MONTE ORE ANNUALE (SALVO PROROGHE)		Non ammissione alla classe successiva	Consiglio di classe
	H. PUNTUALITÀ NELLE GIUSTIFICAZIONI	1.	MANCATA GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E RITARDI		Richiamo verbale	Insegnante
					Annotazione sul registro elettronico	Insegnante
					Alla terza dimenticanza, nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
	I. ATTENZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE	1.	DISTURBO DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI		Richiamo verbale	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro di classe	Insegnante
					Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe
	L. PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE E NELLE COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA	1.	MANCATO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI		Richiamo verbale	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
		2.	MANCATA RICONSEGNA DELLE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA		Richiamo verbale	Insegnante
					Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
		3.	FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA DEI GENITORI/TUTORI		Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante
					Sospensione dalle attività didattiche	Consiglio di classe

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'I.C. si impegna a promuovere azioni di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo; organizza attività volte a sviluppare la consapevolezza nei giovani riguardo al rispetto delle regole e alle conseguenze dei propri comportamenti. Tali attività includono incontri di educazione civica, laboratori di mediazione e progetti contro il bullismo.

USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

L'uso del cellulare a scuola è vietato ai sensi della Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007, aggiornata dalla Nota ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024, volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche, con le Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione. Si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'Infanzia fino alla Secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti. Rispetto all'uso del registro elettronico, si sottolinea la raccomandazione di accompagnare la notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali in modo che ciascuno studente possa acquisire autonomia nella gestione degli impegni scolastici. Si sottolinea ancora che l'uso improprio del cellulare e/o simili, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete e/o la divulgazione di dati sensibili, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del presente Regolamento, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato. La Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, ha chiarito che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Pertanto chiunque diffonda registrazioni audio/video, immagini e/o dati personali altrui non autorizzati, tramite internet o messaggistica, rischia, anche a scuola, sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate dall'Autorità Garante della Privacy, oltre alle sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

SANZIONI

Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Lo

stesso vale per sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, dove i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori ovvero come sostitutivi se ne ricorrono le condizioni. La sanzione che comporta la sospensione dalle lezioni sarà sempre assunta "con obbligo di "frequenza". Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni o svolge attività alternative alla sospensione dalle lezioni sarà vigilato da insegnanti della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Le mancanze disciplinari si configurano di livello lieve, grave e gravissimo: per quelle giudicate di livello lieve si applicano:

- la sanzione del richiamo verbale irrogata dal docente di classe;
- la sanzione della nota disciplinare irrogata dal docente di classe;
- la sanzione dell'ammonizione irrogata dal Dirigente Scolastico e notificata alla famiglia.

Per quelle giudicate di livello grave si applica:

- la sanzione dell'allontanamento/sospensione dalle lezioni da uno a quindici giorni irrogata dal Consiglio di Classe con ratifica del Dirigente scolastico.

Per quelle giudicate di livello gravissimo si applica:

- la sanzione dell'allontanamento/sospensione dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico e/o con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso 31 di studi irrogata dal Consiglio di Istituto.

Procedimento per sanzioni che richiedono allontanamenti dalla classe fino a 15 giorni.

L'allontanamento dalla classe fino a 15 giorni è previsto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari come nelle tabelle del presente Regolamento. La violazione delle norme disciplinari, viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, e/o dal coordinatore che ravvisi la reiterazione delle infrazioni, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi. Qualora non vi sia ammissione di colpa o permangano dei dubbi lo studente ha diritto di essere sentito a difesa dal docente e dal Dirigente in un colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi e può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria. Il Dirigente Scolastico, o il Responsabile dell'istruttoria nominato dal Dirigente, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce

le testimonianze utili per redigere il verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Una volta accertati i fatti e comunque non oltre quindici giorni dal verificarsi del fatto, si provvederà alla convocazione del Consiglio di Classe competente con un preavviso minimo di due giorni e il Consiglio opererà in forma allargata a tutte le sue componenti: docenti e genitori. I genitori hanno diritto a partecipare a tale momento per esporre le proprie ragioni o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. L'Organo competente può deliberare anche qualora la famiglia abbia scelto di non partecipare e di non depositare alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta notifica. Alla delibera non possono prendere parte membri in conflitto di interesse. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente e alla famiglia. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Procedimento per sanzioni che richiedono l'allontanamento dalla classe per un periodo superiore a 15 giorni.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. La mancanza che dà luogo ad una sanzione disciplinare di tale gravità viene immediatamente contestata verbalmente allo studente dal docente presente in quel momento, che provvede ad informarne sia il Dirigente sia la famiglia telefonicamente e/o attraverso colloquio entro i due giorni successivi all'episodio verificatosi. Successivamente si procede ad una contestazione d'addebito scritta del fatto, notificata alla famiglia entro tre giorni dal verificarsi dell'episodio. In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una comunicazione allo studente di presentarsi per essere sentito a difesa, anche alla presenza dei genitori, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il Responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, affiancato dal Responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili per redigere il verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Trascorsi i cinque giorni, accertati i fatti e le responsabilità, il Dirigente informa il Presidente del Consiglio d'Istituto che provvede a convocare in seduta straordinaria il Consiglio per l'irrogazione della sanzione. Lo studente interessato

ha diritto a partecipare a tale momento e può essere assistito dai genitori, o presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche qualora i genitori dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, i suoi genitori) non si siano presentati e non abbiano consegnato alcuna memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta notifica. Nel caso di infrazioni al Regolamento che giustifichino l'allontanamento dalla Scuola per periodi superiori ai 15 giorni, si fa comunque riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007). Qualora la sospensione avvenga in concomitanza con lo svolgimento di progetti o iniziative culturali e formative particolarmente significativi per la formazione e la crescita dell'alunno, il provvedimento potrà essere posticipato (la decisione di tale posticipo sarà assunta con deliberazione del Consiglio di Classe/team docenti, che valuterà il caso specifico). Si precisa che la Legge "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" approvata alla Camera dei Deputati in data 17.05.2017 e divenuta disposizione di legge (Legge n. 71) in data 29.05.2017, ha definito il cyberbullismo 'reato', pertanto la Scuola dovrà applicare misure educative e sanzionatorie in base alle nuove disposizioni di legge. In caso di sanzioni per mancanze avvenute durante gli Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'Organo sanzionatorio sarà la Commissione d'Esame.

RICORSI E IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di Garanzia", istituito presso l'Istituto. Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia (Dirigente Scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente; due rappresentanti dei docenti; due rappresentanti dei genitori) è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia. Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri dell'Organo di Garanzia 33 con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

- qualora il componente dell'OdG sia il genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione in oggetto;
- qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

È valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.